SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 777)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del Consiglio Regionale della Valle d'Aosta

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 GIUGNO 1977

Disposizioni speciali per la Valle d'Aosta in materia di elezione dei rappresentanti all'Assemblea delle Comunità europee

ONOREVOLI SENATORI. — Il 20 settembre 1976 i rappresentanti dei Governi degli Stati membri delle Comunità europee hanno sottoscritto la decisione del Consiglio con l'atto (Convenzione) relativo alla elezione dei rappresentanti nell'Assemblea a suffragio universale e diretto.

Il 24 marzo 1977, col voto del Senato che ha fatto seguito a quello della Camera, il Parlamento ha ratificato la Convenzione, in cui viene fissato il numero dei rappresentanti che saranno eletti in Italia in data non anteriore al maggio 1978.

Per l'Italia il numero è stabilito in 81.

Poichè (art. 7 della Convenzione), fin alla entrata in vigore di una procedura elettorale europea uniforme, ciascuno Stato membro deve provvedere con disposizioni nazionali, è demandata al Parlamento l'approvazione di una legge elettorale nazionale che tenga conto di tutte le esigenze di rappresentatività politica e territoriale.

Il disegno di legge, che con questa relazione si ha l'onore di presentare alle Camere, non intende disciplinare tutti gli specifici problemi di carattere politico e tecnico connessi con questa elezione, quali il sistema elettorale da adottare, la delimitazione dei collegi, l'elettorato, il procedimento elettorale preparatorio, la votazione, lo scrutinio, le disposizioni penali, ma vuole essere il complemento, limitatamente alle disposizioni speciali per la Valle d'Aosta, della legge elettorale che sarà comunque approvata.

È noto come in qualunque disciplina elettorale la Valle d'Aosta (sola tra tutte le Regioni) ha sempre visto l'inserimento di disposizioni speciali per il suo collegio. Dette modificazioni discendono dalla necessità, fissata in norme della Costituzione (vedi art. 57), di assicurare comunque un seggio, anche se l'esiguo numero della popolazione regionale non lo giustificherebbe, e si riferiscono a quanto disposto dal decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 545 (Ordinamento amministrativo della Valle d'Aosta), il cui articolo 22 stabilisce: « Qualunque sia il futuro sistema elettorale

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1500) — 2-3-4

italiano, la "Valle d'Aosta" avrà diritto ad una rappresentanza di almeno un deputato nell'Assemblea costituente ».

In tal modo si intende anche dare applicazione alla norma costituzionale di tutela delle minoranze etniche, di cui l'ordinamento speciale valdostano è espressione.

Alla stregua dei suaccennati criteri è stato predisposto l'unito disegno di legge, i cui articoli vengono qui di seguito illustrati.

L'articolo 1 stabilisce che, qualunque sia il sistema elettorale adottato, un rappresentante, tra gli 81 eletti a suffragio universale e diretto in Italia, viene assegnato alla Valle d'Aosta.

L'articolo 2, in conseguenza, delimita il collegio elettorale che coincide con il territorio della Regione autonoma della Valle d'Aosta e che costituisce collegio uninominale, in conformità con quanto previsto per il collegio Valle d'Aosta dalle norme per la elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

L'articolo 3, nel precisare che l'elezione nel collegio Valle d'Aosta sarà regolata dalle disposizioni elettorali nazionali — in quanto applicabili — che saranno emanate in conseguenza dell'articolo 7, secondo comma, dell'atto relativo all'elezione, ratificato con legge dello Stato, fissa le modificazioni che dovranno comunque valere in conseguenza dell'elezione uninominale nel collegio valdostano. Esse sono quelle già previste dal titolo VI (Disposizioni speciali per il collegio Valle d'Aosta) del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati), e dal titolo VII (Disposizioni speciali per il collegio della Valle d'Aosta) della legge 6 febbraio 1948, n. 29 (Norme per l'elezione del Senato della Repubblica). I termini previsti per il deposito della dichiarazione di candidatura sono quelli attualmente in vigore, fissati dalla legge 23 aprile 1976, n. 136 (Riduzione dei termini e semplificazione del procedimento elettorale - art. 2, lettera *h*).

L'articolo 4 completa le disposizioni, di cui all'articolo 3, in conformità all'articolo 93 del citato decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e all'articolo 23 della citata legge 6 febbraio 1948, n. 29.

L'articolo 5, in relazione al particolare carattere dell'elezione uninominale limitata al collegio valdostano, dispone quanto stabilito dall'articolo 10, titolo III (Disposizioni particolari per la Valle d'Aosta) della citata legge 23 aprile 1976, n. 136, nel caso in cui, per qualsiasi causa, resti vacante il seggio del rappresentante del collegio della Valle d'Aosta.

L'articolo 6 prevede che la legge entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Alla Valle d'Aosta spetta un rappresentante all'Assemblea delle Comunità europee, tra quelli eletti a suffragio universale e diretto in Italia.

Art. 2.

Agli effetti di cui al precedente articolo, la Valle d'Aosta costituisce collegio elettorale uninominale.

Art. 3.

L'elezione uninominale nel collegio della Valle d'Aosta è regolata dalle apposite disposizioni elettorali nazionali, in quanto applicabili, e dalle norme seguenti:

1) la candidatura deve essere proposta con dichiarazione sottoscritta, anche in atti separati, da non meno di 25 e non più di 50 elettori del collegio;

2) la dichiarazione di candidatura è depositata, insieme con il contrassegno, dalle ore otto del 35° giorno alle ore venti del 30° giorno antecedenti quello della votazione, presso la cancelleria del tribunale di Aosta.

Art. 4.

Il tribunale di Aosta, costituito in ufficio elettorale circoscrizionale, esercita le sue funzioni con l'intervento di tre magistrati.

È proclamato eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi.

In caso di parità di voti è eletto il candidato più anziano di età.

Art. 5.

Quando, per qualsiasi causa, resti vacante il seggio di rappresentante all'Assemblea nel collegio della Valle d'Aosta, si procede ad elezione suppletiva.

I comizi sono convocati con decreto del Presidente della Repubblica su deliberazione del Consiglio dei ministri, purchè intercorra almeno un anno dalla data della vacanza alla scadenza normale della legislatura.

Le elezioni suppletive sono indette entro sei mesi dalla data dichiarata della vacanza.

Il rappresentante eletto con elezione suppletiva cessa dal mandato con la scadenza normale della legislatura.

Nel caso in cui si proceda ad elezioni suppletive, le cause di ineleggibilità previste dalle norme in materia non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate entro i sette giorni successivi alla data di pubblicazione del decreto di indizione delle elezioni.

Art. 6.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.